

Penale Sent. Sez. 5 Num. 15073 Anno 2019

Presidente: SETTEMBRE ANTONIO

Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

Data Udiienza: 11/12/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PUNGITORE FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 02/05/1986

avverso l'ordinanza del 07/06/2018 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

udito il difensore

il difensore presente si riporta integralmente ai motivi

4

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto depositato in data 20 luglio 2018, Pungitore Francesco, nato a Lamezia Terme il 2 maggio 1986, nella qualità di socio della Siderurgica Pungitore Srl. e della Pungitore Srl., ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 7-8 giugno 2018, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme del 4 maggio 2019, con cui è stato disposto il sequestro preventivo di tutte le quote sociali e dell'intera azienda sia della Siderurgica Pungitore Srl. che della Pungitore Srl., nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico di Pungitore Giuseppe (cui le strutture imprenditoriali sopra indicate sarebbero riferibili) in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, commesso dal predetto Pungitore in concorso con i suoi familiari, cedendo beni strumentali della P.G. Pungitore Vincenzo e C. Sas, dichiarata fallita in data 8 settembre 2015, sia alla Siderurgica Pungitore Srl., ricevendone in contropartita un corrispettivo irrisorio, sia alla Pungitore Srl., all'uopo costituita, a ridosso del fallimento della P.G. Pungitore Vincenzo e C. Sas., mediante donazione da parte di Pungitore Giuseppe della ditta individuale Pungitore Giuseppe ai figli Vincenzo e Francesco, che in pari data la conferivano nella Pungitore Srl., allo scopo di proseguire l'attività imprenditoriale familiare utilizzando gli impianti strumentali della società decotta.

2. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale catanzarese ha evidenziato come l'ablazione di tutte le quote sociali e dell'intero compendio aziendale delle due società - Siderurgica Pungitore Srl. e Pungitore Srl. - trovasse piena giustificazione nell'insieme degli elementi indiziari raccolti, tutti deponenti nel senso che Giuseppe Pungitore, nel tentativo di salvare l'attività familiare dal tracollo finanziario della società (la P.G. Pungitore Vincenzo e C. Sas.) per mezzo della quale sino a quel momento era stata svolta, aveva distolto tutti i beni strumentali e le rimanenze di magazzino - queste per un valore di Euro 1.891.863,69 nell'annualità 2012 e di Euro 405.000,00 nell'annualità 2014 - della società prossima al fallimento in favore di società formalmente di proprietà del fratello e dei figli, così da assicurare la continuità aziendale in frode ai creditori, avendo provveduto, tra l'altro, a non lasciare traccia delle avvenute cessioni delle rimanenze di magazzino.

Donde ha concluso nel senso di ritenere irrilevante che fosse stata documentalmente accertata una sola operazione di cessione di beni in favore della Siderurgica Pungitore Srl. per il valore di Euro 109.000,00, dovendosi ritenere sussistente il nesso di pertinenzialità tra il reato di cui all'art. 216 L.F. e le due società nella loro interezza, posto che le emergenze investigative erano lì a

3

dimostrare – avuto riguardo, in particolare, all'ammontare degli ammanchi delle rimanenze di magazzino, la cui vendita era stata giustificata con artifici contabili o non era stata per nulla riscontrata da fatture o altro genere di supporto documentale o fiscale - che ben maggiori erano i beni transitati dalla P.G. Pungitore Vincenzo e C. Sas. alla Siderurgica Pungitore Srl. e alla Pungitore Srl., posto che entrambe esercitavano la stessa attività imprenditoriale della prima ed ostentavano un rapporto di continuità aziendale. Nondimeno, soprattutto la Pungitore Srl. aveva costituito il mezzo attraverso il quale Pungitore Giuseppe aveva commesso il reato contestato, atteso che egli l'aveva appositamente predisposta per ricevere i beni aziendali distratti e per assicurare la continuazione dell'attività di impresa in spregio alle legittime aspettative dei creditori.

3. Con l'impugnazione proposta il ricorrente, articola due motivi, con i quali denuncia la violazione dell'art. 321 cod.proc.pen., deducendo l'illegittimità del sequestro preventivo disposto in relazione alle società Siderurgica Pungitore Srl. e Pungitore Srl., espletanti un'attività imprenditoriale, atteso il carattere prettamente ablatorio e non già interdittivo della misura cautelare in esame, tale da imporne la riferibilità esclusivamente ad una *res* pertinente al reato, con la conseguente sequestrabilità di quei soli beni costituenti il profitto o il prodotto del reato ovvero utilizzati per commettere il reato. Rileva in particolare che la giustificazione addotta a sostegno della legittimità del sequestro di tutte le quote e dell'intero compendio aziendale delle società Siderurgica Srl. e Pungitore Srl. - *scilicet* l'ammontare delle rimanenze di magazzino della P.G. Pungitore Vincenzo e C. Sas., fatte risultare come vendite, ma in realtà dissimulanti trasferimenti senza corrispettivo a vantaggio delle menzionate società - sarebbe totalmente disancorata dalle emergenze indiziarie, le quali, potrebbero al più indicare vendite in nero nei confronti di soggetti non identificati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. E' ben vero che da parte di questo giudice di vertice si è affermato che: <<È legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, poiché ciò che rileva in questi casi non è la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione supposta illecita, e si può, d'altra parte, riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta,

2



dal momento che esso priva i soci dei diritti relativi alle quote sequestrate>> (Sez. 5, n. 16583 del 22/01/2010, Carlone e altri, Rv. 246864) e si è, pure, sancito che <<E' legittimo il sequestro di un'intera azienda allorché vi siano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali sia, proprio per la sua collocazione strumentale, in qualche modo utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando che l'azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali>> (Sez. 6, n. 27340 del 16/04/2008, Cascino, Rv. 240574; Sez. 6, n. 29797 del 20/06/2001, Leonasi, Rv. 219855); ma si è anche precisato che:<< È legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato, qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni ed il reato contestato>> (Sez. 2, n. 31914 del 09/07/2015, Cosentino e altri, Rv. 264473), posto che:<<La società "di comodo" e la titolarità delle sue quote in quanto costituiscano lo strumento attraverso il quale il fallito continui a svolgere la propria attività imprenditoriale, non possono in sè e per sè costituire oggetto di sequestro preventivo atteso ché nulla vieta che il fallito prosegua fuori del fallimento una precedente attività o che ne intraprenda una nuova, fatte salve, ovviamente, le ragioni dei creditori concorsuali>>, con la conseguenza che:<<Ai fini della adozione del sequestro preventivo occorre un collegamento strumentale tra reato fallimentare e cosa sequestrata e non tra il reato e la persona>> (Sez. 5, n. 3563 del 26/06/2015, Garzia, Rv. 266047).

2. Così delineata la cornice ermeneutica entro la quale deve essere esercitato il presente scrutinio, va evidenziato che la questione che viene in rilievo attiene esclusivamente alla sussistenza del nesso strumentale tra tutte le quote della Siderurgica Pungitore Srl. e della Pungitore Srl. - indicate come società di comodo nelle quali Pungitore Giuseppe aveva fatto confluire beni drenati dalla fallita P.G. Pungitore Vincenzo e C. Sas. - e il reato di bancarotta fraudolenta contestato. Nesso che non è dato ricavare da quanto evidenziato nel provvedimento impugnato, che sul punto rende una motivazione apparente, perché del tutto apodittica e congetturale: tale è, infatti, l'argomentazione spesa dal giudice censurato, nella parte in cui, a dispetto della stessa contestazione che aveva limitato l'operazione distrattiva intercorsa tra la P.G. Pungitore Vincenzo e C. Sas. e la Siderurgica Pungitore Srl. alla sola cessione di beni del valore di Euro 109.000,00 e tra la P.G. Pungitore Vincenzo e C. Sas. e la Pungitore Srl., nel senso che in quest'ultima <<i beni personali di Pungitore Giuseppe e della PG. Pungitore Vincenzo e C. Sas. erano confluiti in parte>>, ha ritenuto che tutti i beni aziendali della Siderurgica Pungitore Srl. e della Pungitore Srl. fossero provento delle distrazioni operate in danno della P.G. Pungitore Vincenzo e C. Sas. sol perché l'amministratore di fatto della fallita si era disfatto, senza lasciare traccia

documentale, di imponenti rimanenze di magazzino - per un valore di Euro 1.891.863,69 nell'annualità 2012 e di Euro 405.000,00 nell'annualità 2014 -, secondo quanto riferito dal curatore fallimentare.

E' evidente, invero, l'incedere meramente assertivo del discorso giustificativo del provvedimento impugnato che ha valorizzato un dato - quello delle cessioni non 'tracciate' delle rimanenze di magazzino della P.G. Pungitore Vincenzo e C. Sas. - del tutto inconferente rispetto al fine della motivazione - la dimostrazione che anche le rimanenze di magazzino erano state traferite in assenza di corrispettivo alle società di famiglia -, posto che le dette operazioni avrebbero potuto essere interpretate esclusivamente in chiave di vendite in nero nei confronti di ignoti acquirenti. Ben altra sarebbe stata la logica dell'argomentazione utilizzata se si fosse dato atto che si era avuto riscontro oggettivo che i beni in precedenza nella disponibilità della P.G. Pungitore Vincenzo e C. Sas. erano transitati in quella della Siderurgica Pungitore e dalla Pungitore Srl. per continuare l'attività imprenditoriale di famiglia. Ci si trova al cospetto, dunque, di un vizio della motivazione così radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, e suscettibile, come tale, in ossequio al 'dictum' delle Sezioni Unite n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, di essere ricompreso tra gli "errores in iudicando" o "in procedendo", che soli consentono il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).

3. Nondimeno, lo stesso argomentare si pone pure in contrasto con i principi espressi da questa Corte ed invocati dallo stesso ricorrente, che vanno senz'altro ribaditi in questa sede, secondo i quali, in materia di reati fallimentari, ai fini della adozione del sequestro preventivo occorre un collegamento strumentale tra il reato e la cosa sequestrata e non tra il reato e la persona. La società o le quote sociali, infatti, non presentano in sé pericolosità "intrinseca", conseguendone che, in base a tale solo fatto, la strumentalità tra la società e il reato, non essendo né specifica, né strutturale, né essenziale e nemmeno, a ben vedere, meramente occasionale, non è sufficiente a giustificare il sequestro preventivo. Da ciò deriva che il sequestro preventivo potrà avere per oggetto i singoli mezzi strumentali della società di comodo, qualora se ne paventi, in relazione all'addebito di bancarotta fraudolenta *pre* o *post*-fallimentare, l'avvenuto trapasso dal patrimonio del fallito (Sez. 5, n. 5929 del 06/11/1998 - dep. 16/02/1999, P.M. in proc. Lettieri, Rv. 213071).

4. S'impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

P.Q.M.

Annula il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

Così deciso l'11/12/2018.

Il Consigliere estensore